



14 / Attività degli Enti Locali ed orientamenti amministrativi

2008 » 2009

0,8%

2009 » 2010

0,8%

2010 » 2011

1,4%

2011 » 2012

1,4%

2012 » 2013

1,4%

2013 » 2014

Il **Patto dei Sindaci** è una iniziativa pensata dalla Commissione Europea per coinvolgere direttamente i governi locali e i cittadini nella lotta contro il riscaldamento globale. L'iniziativa ha registrato un notevole successo in Italia e oltre **2.000 Amministrazioni locali** vi hanno aderito.

Tutti i firmatari del Patto dei Sindaci prendono l'impegno volontario e unilaterale di andare oltre gli obiettivi dell'UE in termini di riduzioni delle emissioni di **CO₂**.

2,8%

2015 » 2016

2,8%

2016 » 2017

2,8%

4,2%

2018 » 2019

4,1%

2019 » 2020

4,1%

2014 » 2015

Indice

14 / Attività degli Enti Locali ed orientamenti amministrativi

14.1 / Coinvolgimento degli Enti Locali, Patto dei sindaci p. 154

14.2 / Orientamenti per l'attività amministrativa p. 154

14.2.1 / Impianti alimentati da fonti rinnovabili p. 155

14.2.2 / Impianti di cogenerazione alimentati
da fonti tradizionali p. 157



14.1 /

Coinvolgimento degli Enti Locali, Patto dei sindaci

Il Patto dei Sindaci è una iniziativa pensata dalla Commissione Europea per coinvolgere direttamente i governi locali e i cittadini nella lotta contro il riscaldamento globale. L'iniziativa ha registrato un notevole successo in Italia e oltre 2.000 Amministrazioni locali vi hanno aderito.

Tutti i firmatari del Patto dei Sindaci prendono l'impegno volontario e unilaterale di andare oltre gli obiettivi dell'UE in termini di riduzioni delle emissioni di CO₂.

Per raggiungere questo obiettivo i governi locali si impegnano a:

- preparare un Inventario Base delle Emissioni;
- presentare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), approvato dal Consiglio Comunale entro l'anno successivo all'adesione ufficiale al Patto dei Sindaci, e includere concrete misure per ridurre le emissioni almeno del 20% entro il 2020;
- pubblicare regolarmente ogni due anni, dopo la presentazione del Piano, un Rapporto sull'Attuazione approvato dal consiglio comunale che indichi il grado di realizzazione delle azioni chiave e i risultati intermedi.

La predisposizione del Piano e la sua implementazione implicano una forte adesione e partecipazione dei cittadini. Il loro coinvolgimento e quello delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali, richiamato espressamente dal Patto, è fondamentale per scegliere gli obiettivi e le azioni più coerenti con il proprio contesto territoriale e realizzarli nel consenso.

La Provincia svolge attualmente un ruolo attivo per facilitare l'adesione al Patto di nuovi Comuni e le attività che devono essere espletate dalle Amministrazioni coinvolte.

Può essere utile identificare una struttura di supporto al Patto dei Sindaci e sfruttare le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea..

Attualmente aderiscono al Patto i Comuni di Isera e di Rovereto, ma diversi Comuni si stanno attivando in questa direzione.



14.2 /

Orientamenti per l'attività amministrativa

/ Realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia / potenziamento di impianti esistenti

Alla luce dei contenuti complessivi del Piano, si ritiene necessario specificare i criteri e gli orientamenti che andranno tenuti presenti nel corso dello svolgimento dell'attività amministrativa, sia relativa alla parte di valutazione preliminare che a quelle di autorizzazione e di controllo, nel periodo considerato, in relazione alle nuove realizzazioni ed ai potenziamenti degli impianti di produzione di energia.



14.2.1 / Impianti alimentati da fonti rinnovabili

a) Impianti idroelettrici

Va innanzitutto ricordato al riguardo il ruolo fondamentale della vigente pianificazione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ed in particolare il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006), ed in particolare l'**art. 7, comma 1, lettera F**, che recita:

Le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'articolo 3, comma 10, nonché fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- i. *la potenza nominale media dell'impianto deve risultare inferiore a 3000 kW;*
- ii. *la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo vitale; ciascuna opera di captazione deve inoltre sostenere un bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;*
- iii. *il funzionamento dell'impianto deve essere a portata fluente e non regolato da serbatoi, se non quelli a modulazione giornaliera; esso non deve inoltre comportare diversioni d'acqua tra sottobacini di primo livello;*
- iv. *non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Traviolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad alta compatibilità ambientale;*
- v. *le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all'interno di aree naturali protette, né devono condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico.*

È comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 kW, al fine di soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale. Tali derivazioni devono assicurare il deflusso minimo vitale.

Sono ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati mediante modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazione esistenti, purché:

- a) *sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;*
- b) *non comportino variazioni delle concessioni esistenti per quanto riguarda il periodo di derivazione e le portate derivate;*
- c) *sia sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, qualora non ricorrano i presupposti di cui alla precedente lettera b). Il Comitato si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.*

Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico resta fermo quanto disposto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, inserito dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si provvede sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, che si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.

La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico si applica anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano; Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si provvede sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, che si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.

I criteri per valutare l'alto rendimento energetico degli impianti con prelievi che interessano le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina sono stati inizialmente fissati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Energia n. 21 del 2 ottobre 2007, e vengono di seguito allegati con alcune specificazioni (*Allegato 1*).

Detti criteri potranno essere assunti a riferimento in ogni altro eventuale caso sia opportuno valutare il rendimento energetico di impianti idroelettrici, anche in modo comparato tra diverse soluzioni.

b) Impianti a biomasse, biogas e gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di biomasse

I criteri energetico-ambientali da seguire per l'utilizzo a fini energetici di biomasse, di biogas e di gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di biomasse, oltre che degli altri combustibili, sono contenuti nelle allegate direttive (*Allegato 2*), le quali concretizzano quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 3, comma 4 art. 5, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.) "Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (*art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.*)", ed in particolare che l'uso dei combustibili ammessi ed elencati all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1, "deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale".

Al fine di assicurare l'elevato grado di efficienza complessiva degli impianti, le direttive comprendono l'analisi sui luoghi di approvvigionamento e le modalità di trasporto delle biomasse a basso contenuto energetico specifico, nonché l'analisi della destinazione delle varie forme di energia generate dagli impianti di produzione.

c) Impianti geotermici

L'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso senza prelievo di acqua è regolata a livello provinciale dall'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". In particolare, i vincoli e le modalità di controllo per la realizzazione di impianti geotermici a bassa entalpia, con uso di sonde geotermiche a circuito chiuso, sono contenute nelle deliberazioni di Giunta Provinciale nn. 2154 del 3 settembre 2009 e 320 del 26 febbraio 2010, che attuano il predetto articolo.

È necessario al riguardo che, al fine di mantenere aggiornata la banca dati sugli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, le schede approvate con la predetta deliberazione n. 320 vengano integrate con i dati energetici più significativi degli impianti che vengono proposti e realizzati a livello provinciale e trasmesse anche alla struttura competente in materia di energia.

L'opportunità di utilizzo dell'energia idrotermica con prelievo d'acqua, essendo in linea generale assai più impattante in termini ambientali, va invece analizzata con grande attenzione nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e/o di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche, sulla base di quanto prescritto dalla pianificazione provinciale in materia di acque pubbliche, ed in particolare dal Piano di tutela delle acque.

d) Impianti solari termici e fotovoltaici

Gli elementi che possono limitare la diffusione di tale tipologia di impianti sono di natura paesaggistico / urbanistica piuttosto che energetico ambientale.

Il codice edilizio provinciale, ed in particolare il Capo VIII del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (*“Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”*), fornisce i principali elementi di riferimento per la valutazione di detti impianti.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, essi comportano il peggior uso del territorio e vanno pertanto limitati ai casi in cui gli usi alternativi del territorio interessato siano fortemente problematici a causa della bassa qualità urbanistica e/o paesaggistica e/o ambientale (*discariche e aree industriali dismesse, aree compromesse dal punto di vista ambientale e di nessun pregio paesaggistico ecc.*).

e) Impianti eolici

Pur essendo una risorsa limitata in Trentino, quella eolica, come visto, può consentire la realizzazione di impianti in aree particolari e/o a servizio di utenze remote.

Ciascun impianto proposto andrà comunque attentamente verificato, in ragione soprattutto delle caratteristiche delle macchine proposte, della valenza urbanistico-paesaggistico-ambientale della zona interessata e dell'impatto delle opere necessarie per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica.



14.2.2 / Impianti di cogenerazione alimentati da fonti tradizionali

In continuità con il precedente piano energetico ambientale, si ribadisce che, essendo già la provincia esportatrice netta di energia elettrica, ogni ulteriore impianto alimentato da fonti non rinnovabili peggiorerebbe il bilancio della CO₂ in maniera direttamente proporzionale ai consumi dei nuovi impianti; peraltro, l'impianto di cogenerazione in un'industria che autoconsuma l'energia prodotta, ovvero l'impianto di cogenerazione con teleriscaldamento urbano, ad alta efficienza e tecnologicamente avanzati, rappresentano opportunità economiche e di razionalità energetica generale impossibili da eludere.

Giova comunque ricordare che a tali impianti vanno parimenti applicate le allegate direttive, di cui si è detto al precedente punto, volte a garantirne l'elevato grado di efficienza energetica complessiva.

